

Pubblicato il 09/05/2022

N. 03125/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05138/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5138 del 2021, proposto da

Elena Quarta, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cioffi, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mele Carmela, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento PREVIA SOSPENSIVA E PREVIA CONCESSIONE
DELLE MISURE CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56
C.P.A.***

1) Della comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 26/11/2021 dalla Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania e della “Scheda istruttoria – Riepilogo” allegata, con le quali sono state rigettate le istanze di revisione della

graduatoria finale di merito impugnata sub 3) presentate dalla dott.ssa Quarta in data 15/10/2021 e in data 18/11/2021, confermando l'assegnazione di soli 2,00 punti anziché 4,00 per il titolo di studio;

2) Del Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania con il quale, previa rettifica del Decreto Dirigenziale n. 85 del 14/10/2021 e n. 86 del 15/10/2021, è stata approvata in via definitiva la “graduatoria finale di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 145 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Funzionario Policy regionali – Centri per l'impiego””, in parte qua;

3) Della “graduatoria finale di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 145 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Funzionario Policy regionali – Centri per l'impiego”” - allegata al Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 - nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 57,60 anziché 59,70 (di cui 2,00 anziché 4,00 per il titolo di studio) e la stessa risulta collocata nella posizione n. 245 anziché nella posizione n. 112, oltre che nella parte in cui sono stati assegnati i punteggi per i titoli ai candidati collocati in posizione peggiore senza preventivamente provvedere alle verifiche di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000 nei loro confronti;

4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento: a) al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 85 del 14/10/2021 e n. 86 del 15/10/2021 e alla graduatoria finale di merito con esso approvata, in parte qua, nonché b) a tutti i verbali e agli atti istruttori della commissione di esame, in parte qua e c) all'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nella parte in cui ha previsto per i giorni 2 e 3 dicembre la convocazione dei vincitori del concorso de quo – tra i quali non figura la ricorrente - per la sottoscrizione del contratto di lavoro e la conseguente

immissione in servizio.

B) AI SENSI DELL'ART. 31 C.P.A. PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA'

1) Della inerzia dell'Amministrazione Regionale rispetto agli adempimenti richiesti con l'atto stragiudiziale di diffida del 18/10/2021 e in ogni caso all'obbligo di effettuare le verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria definitivamente approvata con il Decreto Dirigenziale n. 98 del 22/11/2021 della Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania, e
Per la conseguente assegnazione di un termine per provvedere, con nomina di un Commissario ad Acta per la ipotesi di ulteriore inerzia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con ordinanza cautelare n. 68/2022 questo Collegio ha accolto l'istanza cautelare, disponendo che la ricorrente procedesse alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame; con modalità di notifica individuale, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della detta ordinanza da parte della Segreteria,

con deposito della prova delle intervenute notifiche entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Considerato che parte ricorrente con istanza del 8.4.2022 ha rappresentato di non aver potuto procedere per causa indipendenti dalla sua volontà, deducendo che:

Con istanza inviata a mezzo pec in data 26/01/2022 aveva diffidato la Regione Campania a ottemperare la ordinanza n. 68/2022 del 13/01/2022, chiedendo altresì l'accesso alle schede anagrafiche dei candidati controinteressati ai fini della integrazione del contraddittorio;

Con Decreto Dirigenziale n. 9 dell'01/02/2022 la Regione Campania ha fatto carico alla Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili "del riscontro alla richiesta di accesso del 26/1/2022, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con i candidati controinteressati";

che tuttavia la richiesta di ostensione dei nominativi dei candidati controinteressati non è stata ancora riscontrata dalla Direzione generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili;

Considerato che il ricorrente chiede pertanto di essere autorizzato ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. alla notifica per pubblici proclami all'uopo prescrivendone le modalità e assegnando un nuovo termine per la integrazione del contraddittorio;

Rilevato che parte ricorrente ha documentato per quanto nella sua disponibilità, e parte resistente non ha contestato specificamente, che l'adempimento dell'incombente non è stato possibile per cause a lei non ascrivibili;

che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione delle difficoltà rappresentate, ed anche dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il

testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, confermandosi all'uopo la pubblica udienza del 4 ottobre 2022;

Dato avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che il mancato assolvimento dell'integrazione suddetta, in violazione dei principi della necessaria

regolare costituzione del contraddittorio processuale, sarà valutata dal Collegio ai fini della possibile improcedibilità del gravame, intendendosi per tale eventuale omissione la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) a parziale modifica della propria ordinanza n. 68/2022 , ordina l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

conferma l'udienza di discussione del merito alla data del 4.10.2022.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO